

Alle Aziende Agricole

LORO SEDI

Oggetto: Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina

La Circolare AGEA Coordinamento n. 64702 del 31 luglio 2026 dà attuazione al Decreto interministeriale MASAF-MEF n. 0365846 del 27 luglio 2026, definendo le modalità applicative del contributo straordinario riconosciuto alle imprese agricole per l'acquisto di gasolio e benzina. L'agevolazione, introdotta per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti, è concessa sotto forma di credito d'imposta fino **al 20% delle spese sostenute**, al netto dell'IVA, per gli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Le risorse complessive ammontano a **90 milioni di euro**, con un contributo massimo di **50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria**.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata ad AGEA esclusivamente tramite la piattaforma telematica che sarà attivata sul sito istituzionale. La domanda può essere trasmessa direttamente dal beneficiario oppure, previa delega, attraverso un CAA.

Le domande devono essere presentate **entro il 30 settembre 2026**.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il richiedente deve inoltre allegare copia delle fatture relative agli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Nella domanda devono essere indicati anche:

- gli eventuali altri aiuti ricevuti nell'ambito del Quadro temporaneo europeo;
- gli altri aiuti o sostegni riferiti alla medesima voce di costo;
- i relativi importi.

La domanda potrà essere modificata o ritirata secondo le modalità stabilite dalle Istruzioni Operative. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste saranno considerate irricevibili.

Soggetti beneficiari e Spese ammissibili

Possono accedere all'agevolazione le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che possiedono il requisito di **"agricoltore in attività"**.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di **gasolio e benzina destinati all'alimentazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole**.

Rientrano, a titolo esemplificativo, i carburanti utilizzati per:

- trattori agricoli e forestali;
- macchine agricole operatrici semoventi;
- macchine per la lavorazione del terreno;
- macchine per la raccolta;
- macchine meccaniche e sollevatori telescopici a uso esclusivamente agricolo;
- motopompe per l'irrigazione;
- gruppi elettrogeni agricoli; attrezzature, strumenti e macchinari leggeri direttamente impiegati nel ciclo produttivo;
- macchinari e impianti destinati al riscaldamento delle serre utilizzate per la coltivazione di piante orticole.

Non sono invece ammissibili le spese relative ai carburanti utilizzati per autovetture, mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.

Concessione e utilizzo del credito

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, AGEA determina:

- l'importo complessivo delle richieste ammissibili;
- l'aliquota effettivamente applicabile;
- l'ammontare del credito d'imposta concesso a ciascun beneficiario.

Al termine dell'istruttoria, AGEA adotta il provvedimento di concessione e trasmette all'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di interscambio dati (SID), l'elenco delle imprese ammesse e l'importo del credito riconosciuto.

La pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale di AGEA ha valore di comunicazione nei confronti dei beneficiari.

Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato in compensazione, mediante F24, entro il 31 dicembre 2026.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti, in particolare:

- il cumulo con aiuti "de minimis" riferiti agli stessi costi non può determinare il superamento dell'intensità massima di aiuto consentita;
- il credito può essere cumulato con altri aiuti di Stato riferiti a costi diversi;
- il credito può essere cumulato con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi, purché i diversi sostegni non coprano le medesime quote di costo e siano rispettati i limiti europei applicabili;

il credito può essere cumulato con agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato, nel limite delle spese effettivamente sostenute.

Il cumulo non può determinare il superamento della spesa effettivamente sostenuta. A tale scopo deve essere considerato anche il vantaggio derivante dal fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.

Per le ulteriori informazioni, invitiamo tutti gli interessati a contattare la scrivente Società.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia necessità in merito, con l'occasione vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Per. Agr. Fiorenzo Bejelli

Per. Agr. Enrico Brugiafreddo